

STATUTO

**MANTUS COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
INTEGRATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANZIANA RM VIA PO 4

Numero REA: RM - 1036654

Codice fiscale: 07498681001

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 813/661

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa con la denominazione "MANTUS COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA INTEGRATA".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Manziana; essa potrà istituire sedi secondarie, succursali uffici, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Essa agendo nel pieno rispetto delle norme di Legge vigenti in materia deve considerarsi Cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di far fruire i soci dei benefici della cooperazione nel

settore della produzione del lavoro e dei servizi, ponendo giuridicamente ed operativamente in essere una adeguata struttura organizzativa, onde agevolare l'esercizio in comune di attività economiche e meglio conseguire lo scopo mutualistico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi in base a quanto previsto dall'articolo 2521 del codice civile.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, nell'interesse generale della comunità la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini mediante attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, mediante tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, mediante attività produttive nell'ambito delle specifiche iniziative di tipo artigianale, commerciale, industriale e agricolo.

Tali attività saranno realizzate dalla Cooperativa e finalizzate alla formazione ed all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e saranno svolte in forma mutualistica e senza scopo di lucro ai sensi delle vigenti leggi in materia e con il fine di far ottenere ai soci, tramite

la gestione associata, continuità di lavoro e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si propone l'aiuto diretto alle famiglie ed ai portatori di handicap per favorire il loro inserimento nella vita sociale attraverso l'addestramento professionale e lo svolgimento in forma associativa di varie attività.

La Cooperativa ha per oggetto:

- La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- Lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali, commerciali, artigianali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 8 novembre 1996 numero 153, qualifica la società cooperativa come "integrata e polifunzionale". In particolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 4105/98.

La Cooperativa, inoltre, ha come oggetto lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento al nuoto, e di organizzazione di attività

didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive ed a tal fine ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la Cooperativa intende affiliarsi.

- La Cooperativa ha inoltre la possibilità di esercitare:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge primo giugno 1939, numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 numero 490;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 numero 22;

- promozione della cultura e dell'arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;

- istruzione;

- formazione;

- sport dilettantistico;

- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale la cooperativa potrà tra l'altro ed in via esemplificativa:

- 1) Organizzare e gestire servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza;
- 2) Organizzare e gestire attività di formazione e consulenza al lavoro;
- 3) Gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, quali piscina, palestra, ludoteche, parchi gioco;
- 4) Organizzare e gestire soggiorni estivi ed invernali e campi scuola, con assistenza qualificata per bambini, ragazzi, adulti ed anziani;
- 5) Gestire impianti turistici (ostelli e/o commerciali con vendita di materiale editoriale e/o di cartolibreria, vendita di prodotti locali); somministrare alimenti e bevande, gestire impianti sportivi; gestire aree di sosta con punti di ristoro; programmare itinerari turistici e didattici; organizzare mostre, rassegne, musei ed altri impianti

ed attività similari; sorvegliare e gestire aree protette ed archeologiche;

6) Effettuare studi e ricerche relativi al territorio ed all'ambiente, organizzare e gestire corsi didattici, di educazione ambientale di formazione professionale;

7) Partecipare ad appalti sia pubblici sia privati per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubbliche e private di giardini pubblici e privati, attraverso l'esecuzione delle opere necessarie compresa la potatura delle piante ed i movimenti terra, ed attraverso attività di sistemazione agraria forestale e di verde pubblico;

8) Assumere lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, e la raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed extraurbani.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e di natura mobiliare ed immobiliare, ivi compreso l'acquisto di immobili e quant'altro necessario ed utile per il realizzo diretto o indiretto degli scopi sociali.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere esercitate dalla Cooperativa sia direttamente, in proprio o per conto terzi a trattativa privata, sia

mediante partecipazione ed aggiudicazione ad aste e gare di appalto di enti pubblici e privati, nelle diverse forme previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 4 - La cooperativa potrà anche svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà partecipare a gare di appalto di Enti pubblici o privati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa.

A) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non prevalente nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

B) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge vigente ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo

385/1993);

C) Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

D) Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, ai sensi di legge, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

E) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

F) Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età

e che abbiano i requisiti per partecipare all'attività dell'impresa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Possono essere soci cooperatori anche persone giuridiche od enti pubblici.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'assemblea ordinaria.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche od affini con quelli della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici la cooperativa può instaurare nei confronti dei soci lavoratori un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale sulla base di previsioni di apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea, che definisca l'organizzazione del

lavoro dei soci.

ARTICOLO 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere;

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita ovvero nel caso di ente o persona giuridica la denominazione, la sede, la persona designata a rappresentarla e le caratteristiche ed attività degli associati;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo o massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale e dell'eventuale sopraprezzo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di

ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 7 - Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Nel caso di trasferimento delle quote da parte del socio si applica l'articolo 2530 comma 2,3,4 e 5 Codice Civile.

ARTICOLO 8 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso del socio si applica l'articolo 2532, comma 2 e 3 del C.C..

ARTICOLO 10 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 può aver luogo:

- 1) Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) Nei casi previsti dall'art. 2286 Codice Civile;
- 4) Nei casi previsti dall'art. 2288 primo comma Codice

Civile.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 12 - La liquidazione delle quote di ciascun socio avrà luogo esclusivamente al valore nominale della propria partecipazione.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio;

ARTICOLO 13 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso

nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'assemblea al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) Dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote da ciascuno di valore non inferiore ne superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) Dalla riserva legale;
- c) Dalla riserva straordinaria;
- d) Da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- e) Dagli eventuali strumenti finanziari.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione che possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati. In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di decadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini di collocamento dei titoli.

E' in ogni caso vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 15 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 Codice Civile.

La società non ha finalità di lucro, ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso ed in nessun momento, essere divisi tra i soci anche in forma indiretta.

È altresì sancita, in ottemperanza al divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, la non rivalutabilità delle quote sociali e la intrasmissibilità delle medesime, fatta eccezione per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.

ARTICOLO 16 - Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Il 3% (tre per cento) degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli utili non assegnati ai sensi delle precedenti disposizioni saranno destinati dall'assemblea al perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

ARTICOLO 17 - Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'organo amministrativo ed i rappresentanti legali.

ARTICOLO 18 - L'assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci con l'elenco delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo dieci giorni dalla data delle richieste.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una

data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati). L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da persona designata dall'assemblea stessa.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per le modificazioni dello statuto per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 19 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea anche tra soggetti non soci purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili

dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente tutte le volte che questo sia impedito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due quinti dei consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) Convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni

dell'assemblea dei soci;

c) Redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi nonché la propria relazione al bilancio consuntivo, tenendo conto che l'organizzazione amministrativa e contabile della cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esecutive;

d) Compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

f) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

ARTICOLO 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

E' previsto il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina e la gratuità degli incarichi degli amministratori.";ARTICOLO 22 - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c. - in tal caso il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea.

ARTICOLO 23 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

ARTICOLO 24 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini sportivi.

ARTICOLO 25

Leggi speciali e norme applicabili.

Alla Cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

a) Le norme delle legge speciali che regolano il tipo

di Cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa
corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare
le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e
successive modificazioni, relative alla posizione dei
soci lavoratori, nonché del D. Lgs. 10 settembre 200 n.
276;

b) In quanto compatibili con le suddette leggi
speciali, le norme del codice civile relative alle
società cooperative;

c) Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e
seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili,
le disposizioni sulla società a responsabilità
limitata.

F.to: Federico Mastrostefano

Vittoria Maria Gilardoni Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23
COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD
USO REGISTRO IMPRESE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DECRETO DEL
22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.